



Rapporto di minoranza della Commissione della Gestione sulla Mozione della Sinistra Unita del 26 settembre 2024 “Per una SES rivolta ai consumatori”

Locarno, 25 agosto 2025

Gentili Colleghe, egregi Colleghi,

la Commissione della Gestione ha esaminato la Mozione della Sinistra Unita del 26 settembre 2024 “Per una SES rivolta ai consumatori”, con la quale si propone di modificare l’art. 115c del Regolamento comunale al fine di introdurre un nuovo capoverso concernente l’operato dei rappresentanti del Comune in enti esterni.

Dopo attenta analisi, i sottoscrittenti membri della Commissione condividono il preavviso negativo del Municipio e propongono conseguentemente al Consiglio comunale di respingere la mozione.

1. OBIETTIVI DELLA MOZIONE

La mozione mira a modificare l’art. 115c del Regolamento comunale introducendo un nuovo capoverso (cpv. 6), secondo il quale i rappresentanti del Comune nei soggetti esterni debbano attivarsi per favorire una politica orientata ai consumatori e, in caso di utile aziendale straordinario, privilegiare il reinvestimento per il contenimento delle tariffe, anziché l’attribuzione di dividendi.

2. VALUTAZIONI DEI COMMISSARI SOTTOSCRIVENTI

La Commissione della Gestione ha ascoltato il primo firmatario della mozione durante l’audizione del 5 maggio 2025 e ha preso atto del preavviso negativo del Municipio del 13 marzo 2025, nel quale l’Esecutivo invita il Consiglio comunale a respingere la mozione, ritenendola troppo specifica e vincolante per essere integrata nel Regolamento comunale.

La minoranza della Commissione della Gestione, pur riconoscendo la legittimità delle preoccupazioni sollevate dalla mozione, ritiene che essa non debba essere accolta sia per le motivazioni espresse dall’Esecutivo, sia perché giuridicamente insostenibile e inefficace anche dal profilo pratico.

2.1 Inadeguatezza dello strumento regolamentare

La modifica proposta mira – secondo lo stesso titolo della Mozione – a disciplinare il singolo caso specifico della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) tramite una norma regolamentare di carattere generale. I commissari sottoscrittenti ritengono che tale approccio non sia coerente con la logica di un Regolamento comunale, il quale deve contenere norme astratte e generali, e non

regolare dettagliatamente il comportamento dei rappresentanti del Comune all'interno delle società partecipate in situazioni particolari o circoscritte. Introdurre nel Regolamento comunale un obbligo vincolante per uno specifico caso rischia di creare un precedente problematico e di compromettere la flessibilità d'azione del Comune nei confronti di altri enti partecipati.

2.2 Quadro normativo di diritto pubblico già adeguato e intervento ridondante

È opportuno evidenziare come l'art. 193, cpv. 2 LOC stabilisca già che il Comune sia responsabile dell'esecuzione dei compiti tramite soggetti autonomi nel rispetto degli interessi collettivi. Il capoverso 4 dello stesso articolo precisa inoltre che il Municipio e il Consiglio comunale possono impartire istruzioni vincolanti ai propri rappresentanti all'interno di tali enti.

A complemento, l'art. 115e del Regolamento comunale dispone che, qualora l'organo esecutivo del soggetto esterno adotti decisioni suscettibili di generare effetti economici rilevanti per il Comune, in contrasto sostanziale con quanto previamente sottoposto e deliberato dal Consiglio comunale, o che comportino conseguenze finanziarie significative, il rappresentante comunale è tenuto a informare tempestivamente il municipale responsabile. Quest'ultimo informerà a sua volta il Municipio, che potrà eventualmente sollecitare un parere consultivo da parte del Consiglio comunale. Gli strumenti che consentono al Municipio e al Consiglio comunale di intervenire – anno per anno – con la stessa forza e incisività auspicata dai mozionanti sono già previsti dall'ordinamento vigente. Alla luce dell'attuale partecipazione effettiva della Città negli organi competenti, l'intervento richiesto dalla mozione non solo risulta ridondante, ma rischia anche di tradursi in un'azione di facciata, più simbolica e mediatica che realmente utile al merito della questione.

2.3 Necessità di una strategia di Public Corporate Governance che integri anche le legittime preoccupazioni dei mozionanti in una riflessione politica più ampia

I Commissari sottoscrittori ritengono invece auspicabile che il Municipio si doti di una strategia complessiva per tutte le società partecipate e di una strategia specifica per ciascuna di esse, da elaborare in maniera trasparente e in condivisione con il Consiglio comunale. Una tale strategia dovrebbe contenere obiettivi chiari e misurabili, tenendo conto delle specificità giuridiche, operative e finanziarie di ogni singola partecipazione. Questo approccio permetterebbe un monitoraggio più efficace, una maggiore coerenza politica e una valorizzazione del ruolo del Comune quale azionista attivo e responsabile, evitando al contempo impropri irrigidimenti normativi. In questo senso si rimanda all'interpellanza del 26 settembre 2024 "Società partecipate: governance degli enti esterni e rafforzamento del ruolo del Comune", con la quale i firmatari chiedevano anche questo.

Un esempio virtuoso in questo senso è rappresentato dalla Città di Zurigo, che da tempo adotta un'impostazione strategica chiara e articolata nella gestione delle proprie partecipazioni¹. Analoghi approcci sono seguiti anche da numerosi altri Comuni svizzeri di dimensioni più comparabili a quelle di Locarno.

¹ <https://www.stadt-zuerich.ch/de/politik-und-verwaltung/finanzen/beteiligungen.html>.

2.4 Insostenibilità delle misure proposte dal profilo del diritto privato

Come già evidenziato dal Municipio nel proprio preavviso negativo, la SES è una società anonima di diritto privato, sebbene partecipata pubblicamente. Le decisioni in merito alla politica dei dividendi e agli investimenti ricadono nella sfera di competenza del Consiglio d'amministrazione (art. 716a CO) risp. dell'Assemblea generale (art. 698 cpv. 2 cif. 4 CO) della società in linea con quanto definito nel proprio statuto. In questo contesto, l'introduzione di vincoli rigidi nel Regolamento comunale risulterebbe non solo inefficace data la partecipazione minoritaria della Città (e la conseguente gestione autonoma della SES), ma anche potenzialmente giuridicamente attaccabile in quanto decisioni che sopprimono o limitano i diritti degli azionisti – o sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti – sono nulle rispettivamente contestabili dal Consiglio di amministrazione e dai singoli azionisti (art. 706 CO; CHK OR-TANNER, art. 706 CO n. 19). Pertanto, in assenza di specifiche disposizioni nello statuto costitutivo di una società, ogni azionista ha il diritto di esigere che la stessa si adoperi, con i mezzi a sua disposizione, a realizzare profitti (DTF 100 II 384 consid. 4; JOHANNES REICH, Gemischtwirtschaftliche Unternehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaft als Satelliten im Verwaltungsortbit, ZBl 126/2025 p. 59 e segg., § 3a).

2.5 Contesto energetico e confronto con altre realtà

I Commissari sottoscrittenti osservano che la tematica dei dividendi e della politica tariffaria non può essere trattata in maniera isolata, senza considerare il contesto complessivo in cui operano le aziende di distribuzione dell'energia. A titolo di esempio, si menziona la realtà delle AIL di Lugano, anch'esse partecipate pubblicamente, che negli anni hanno generato utili consistenti e distribuito dividendi rilevanti ai propri azionisti, senza che ciò abbia dato origine a contestazioni analoghe.

2.6 Utilizzo del dividendo a beneficio della collettività

I Commissari sottoscrittenti condividono il principio secondo cui i profitti delle aziende partecipate non debbano costituire una fonte di gettito parallela o "imposta occulta". Tuttavia, osservano come i dividendi versati dalla SES vengano effettivamente integrati nei conti della Città, contribuendo alla copertura del fabbisogno e quindi, indirettamente, al contenimento della pressione fiscale generale. È compito del Municipio e del Consiglio comunale – attraverso il preventivo e il consuntivo – decidere in maniera trasparente e responsabile come impiegare tali risorse, in funzione delle priorità del Comune. La proposta di vincolare in modo rigido tale impiego non trova pertanto fondamento né necessità effettiva. È importante inoltre considerare, come sottolineato anche dal Municipio, che il rapporto costi/benefici per il Comune di Locarno non è necessariamente positivo. Le uscite legate all'illuminazione pubblica, al consumo energetico degli edifici comunali, alla manutenzione della rete e ad altri servizi coperti dalla SES superano ampiamente i proventi derivanti dalla partecipazione azionaria, includendo dividendi, sponsorizzazioni e imposte. In questo contesto, parlare di profitto o di vantaggi unilaterali per il Comune appare fuorviante.

2.7 Dialogo istituzionale

I sottoscritti commissari sottolineano come il tema della politica tariffaria della SES e dell'impiego dei dividendi sia già stato oggetto di riflessione approfondita in seno alla Commissione stessa e di



ripetuti scambi con il Municipio. In questi confronti, il Municipio si è mostrato ricettivo alle preoccupazioni sollevate. A titolo esemplificativo, si richiama la decisione del Municipio di non iscrivere nei preventivi 2025 gli utili straordinari della SES, rinunciando esplicitamente a richiederne la distribuzione in qualità di azionista. Si tratta di un segnale concreto che evidenzia la volontà dell'Esecutivo di tenere conto del dibattito politico in corso, favorendo un approccio più equilibrato e attento agli interessi dei cittadini-consumatori.

3. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i membri della Commissione della Gestione sottoscrittori ritengono che la mozione, pur sollevando una tematica degna di attenzione e di ulteriore confronto politico, faccia uso improprio dello strumento normativo e introduca vincoli non opportuni in ambito regolamentare.

Oltre a risultare superflua rispetto agli strumenti già esistenti, la mozione presenta anche criticità giuridiche, in quanto impone obblighi che eccedono le competenze comunali, violano i diritti degli azionisti e l'autonomia degli enti partecipati.

Piuttosto, le legittime preoccupazioni sollevate dai mozionanti meritano di trovare spazio all'interno di una riflessione politica più ampia, da sviluppare anno per anno dalle forze politiche della Città.

Per questi motivi, si propone al Consiglio comunale di

respingere

la mozione del 26 settembre 2024 "Per una SES rivolta ai consumatori".

Per la Commissione della Gestione

I Commissari

Orlando Bianchetti, co-relatore

Damiano Cossi

Stefano Lappe, co-relatore

Luca Renzetti